

Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

COMITATO DI BACINO PADOVA CENTRO

Deliberazione Num. 25 del 28-12-2022

OGGETTO: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DEL PEG E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2023-2025

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00, regolarmente convocato tramite PEC prot. n. 124 in data 22.12.2022, si è riunito in modalità videoconferenza il Comitato del Consiglio di Bacino Padova Centro.

Sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:		
Comune di	Componente	P o A
ABANO TERME	BANO Gian Pietro	P
CASALSERUGO	CECCHINATO Matteo	A
PADOVA	GIORDANI Sergio	A (Delega)
PONTE SAN NICOLO'	ZIGLIO Alessia	P

Presiede il Comitato, in sostituzione del Presidente Sergio Giordani, l'Assessore del Comune di Abano Terme Gian Pietro Bano, come da delega agli atti.

In luogo del componente per il Comune di Padova Sergio Giordani è presente, come da delega agli atti, l'Assessore del Comune di Abano Terme Gian Pietro Bano.

Assistono alla seduta Chiara Gallani – Assessore del Comune di Padova – e Laura Salvatore – Capo Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova – che verbalizza.

Il Presidente del Comitato, constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL COMITATO DI BACINO PADOVA CENTRO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii. nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo n. 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. n. 52/2012, sono stati individuati i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Padova Centro;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Padova Centro afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con ultimo Repertorio n. 80265 degli atti del Segretario generale del Comune di Padova in data 12/02/2020.

RICHIAMATE:

1.

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro n. 1 del 12/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "*Individuazione numero componenti del Comitato di Bacino in base all'art. 4 della LRV 52/12 e smi*";
- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro n. 2 del 27/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "*Elezione del Comitato di Bacino*";
- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro n. 3 del 27/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "*Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino*".

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale;

- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/11, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*";

- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", che ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO che:

- ai sensi della Legge Regionale n. 52/2012, modificata dapprima dalla Legge Regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i Bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei Bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. n. 52/2012, sono stati individuati tra i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale l'ambito territoriale ottimale Padova Centro;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi del bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.1 18, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

RICORDATO che il D.Lgs. 118/2011 ha disposto, con decorrenza 01/01/2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art.2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 4 articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO, altresì, che ai Consigli di Bacino si ritengono applicabili le norme agevolative previste per i Comuni di minore dimensione demografica (quali: semplificazioni in materia di personale e di contabilità finanziaria ex D.lgs. 118/2011, presenza di un Revisore unico, approvazione del Documento Unico di programmazione in modalità semplificata, facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ex art. 232 comma 2 primo periodo TUEL), nonostante la popolazione del Bacino sia superiore al parametro di applicazione delle medesime;

DATO ATTO che: la quota destinata al finanziamento dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino (da applicare ai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della Convenzione istitutiva) è stata determinata nella misura di € 1,00/abitate per gli anni 2023, 20234 e 2025, salvo rivedere la stessa nel corso delle annualità successive sulla base del numero degli abitanti residenti al 31.12.2022 ;

RICHIAMATO l’art. 17 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino secondo cui:

- gli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle rispettive quote di partecipazione;
- al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- il fabbisogno finanziario del Consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell’assemblea di bacino;

CONSIDERATO che:

- nel bilancio preventivo 2023–2025 la quota del fabbisogno finanziario del Consiglio di Bacino da coprire con i trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti, a valere sui proventi tariffari del servizio dei rifiuti, è quantificata in misura pari a 275.170,00 euro per ciascun esercizio del triennio;
- la copertura di tale fabbisogno finanziario è ripartita tra i Comuni partecipanti in ragione delle loro quote di partecipazione stabilite dall’art. 6 della Convenzione;

RITENUTO di proporre all’Assemblea del Consiglio di Bacino, per l’approvazione, il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub A) redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per la sola parte contabile, per il triennio 2023-2025, allegato al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub B), dando atto che il bilancio di cassa espone un valore non negativo e che tutti i documenti allegati previsti dalla normativa, unitamente ai criteri di riparto delle spese a carico dei singoli enti, sono in atti al presente provvedimento e saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Consiglio di Bacino in corso di realizzazione;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Padova Centro" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"»;

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI BACINO

RITENUTO necessario proporre all'Assemblea di Bacino, per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 del 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore ;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	Componenti
componenti presenti: Comuni di Abano Terme, Albigansego, Padova, Ponte San Nicolò	n. 4
componenti assenti: Comune di Casalserugo	n. 1
voti favorevoli: Comuni di Abano Terme, Albignasego, Padova, Ponte San Nicolò	n. 4
voti contrari: nessuno	0

DELIBERA

1. di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di proporre all'Assemblea del Consiglio di Bacino, per l'approvazione, il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub A) redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per la sola parte contabile, per il triennio 2022-2024, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub B), dando atto che il bilancio di cassa espone un valore non negativo e che tutti i documenti allegati previsti dalla normativa, unitamente ai criteri di riparto delle spese a carico dei singoli enti, sono in atti al presente provvedimento e saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Consiglio di Bacino in corso di realizzazione;
3. di approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) per il triennio 2023-2025 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub C);
4. di incaricare il Direttore a trasmettere al Revisore Contabile la presente deliberazione al fine di predisporre il parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 25 del 28-12-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELEGATO

F.to Gian Pietro Bano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il direttore del Consiglio di Bacino
F.to Avv. Laura Salvatore